

INFORMATIVA SANZIONI

BENEFICIARI DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Il mancato rispetto da parte del beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'art. 2 della l. 92/2012; Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI – o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata – DIS-COLL – di cui agli artt. 1 e 15 del d. lgs. 22/2015; indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 223/91) **di quanto previsto nel patto di servizio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 comma 7 del d. lgs. 150/2015, ovvero:**

a) In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, **alle convocazioni ovvero agli appuntamenti** di cui all'art. 20, comma 1 e comma 2, lettera d) e all'art. 21 commi 2 e 6 del d. lgs. 150/2015:

art. 20, comma 1: stipula del patto di servizio personalizzato.

art. 20, comma 2, lettera d): il patto di cui al comma 1 deve contenere la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività.

art. 21, comma 2: stipula del patto di servizio personalizzato per i beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito.

art. 21 comma 6: oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo le modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, **alle iniziative di orientamento** di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), **le medesime conseguenze di cui alla lettera a);**

art. 20, comma 3, lettera a): nel patto deve essere riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività: partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del C.V. e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento.

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, **alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b):**

art. 20, comma 3, lettera b): nel patto deve essere riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività: partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.

1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata partecipazione;

d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, **la decadenza dalla prestazione.**

N.B.: in caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d. lgs. 150/2015 non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi 2 (due) mesi.

INFORMATIVA GIUSTIFICATO MOTIVO

Circolare MLPS n. 39/0003374 del 04/03/2016

Il giustificato motivo ricorre in caso di:

- a) Documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) Servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi;
- c) Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) Gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) Casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità.